



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale



### ISTITUTO COMPRENSIVO "IVA PACETTI" PRATO

Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO

Tel. 0574/591902-572825 C.F. 92090880482

Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2

e-mail: [POIC82100t@ISTRUZIONE.IT](mailto:POIC82100t@ISTRUZIONE.IT) PEC: [POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT)

website: <https://www.pacettiprato.edu.it>

Circolare n. 121

A tutte le famiglie

Al personale docente e non docente

**Oggetto: Pubblicazione del D.L. 5 del 4 febbraio contenente misure urgenti in materia di svolgimento in sicurezza delle attività educative e scolastiche**

Oggi 5 febbraio entra in vigore il D.L. n. 5 pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. Come ampiamente anticipato dagli organi di informazione questo decreto introduce **notevoli cambiamenti anche in tema di sospensione delle lezioni e quarantene scolastiche, abrogando** quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 1 del 7 gennaio e quindi **le regole che erano in vigore fino ad ieri.**

Il Decreto nella sua forma integrale è pubblicato sulla [pagina web della Gazzetta Ufficiale](#). Nell'invitare tutta la comunità a prenderne attenta visione, con particolare riferimento per quanto riguarda la scuola, in attesa di ulteriori chiarimenti che potranno essere forniti anche con circolari ministeriali, preme fare alcune sottolineature, iniziando dagli aspetti che non cambiano, e che anche se possono apparire banali sono stati nondimeno talvolta oggetto di malintesi.

1. (Mi scuso anticipatamente, ma come ex insegnante so che nelle spiegazioni è sempre bene partire dall'ovvio, a costo di sembrare offensivi verso i bene informati). Malgrado i continui stravolgimenti normativi in tema scolastico e sanitario, una cosa resta ferma: in caso di isolamento (= finché si è positivi al COVID), non si può uscire di casa, tanto meno andare a scuola. Meglio ribadirlo, non si sa mai.
2. Collegata alla prima: i dirigenti *scolastici* si occupano solo di aspetti scolastici (e già ce ne sono a sufficienza): non si occupano di misure sanitarie quali disposizioni di quarantene o di isolamento, o di fornire pareri su questioni medico-sanitarie. In questi casi le famiglie sono pregate di rivolgersi a chi è competente in materia.
3. Sempre collegata alle precedenti, e qui si entra nell'ambito specifico delle disposizioni del nuovo decreto, il quale tuttavia non fa altro che ribadire quanto già valido fino ad oggi: "nelle scuole resta

- fermo, in ogni caso, il **divieto di accedere o permanere** nei locali scolastici con **sintomatologia respiratoria** o temperatura corporea superiore a 37,5°”.
4. Soprattutto nella scuola non dell’obbligo **non è vietato seguire un comportamento ispirato alla massima prudenza** e al rispetto delle situazioni altrui, adottando nel dubbio misure precauzionali che vadano anche oltre il dettato della norma.
    - a. Per fare un esempio, se un alunno che frequenta la scuola dell’infanzia – che non è scuola dell’obbligo e dove le misure di prevenzione del contagio sono più basse – ha un familiare positivo, la famiglia potrà valutare di decidere prudenzialmente di non mandarlo a scuola anche qualora non fosse soggetto a obbligo di quarantena.
  5. In caso di **autosorveglianza**, vale a dire anche nei casi degli alunni ai quali sia consentito continuare a frequentare in presenza, alla prima comparsa sintomi suggestivi di covid e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto, **è fatto obbligo di effettuare un test** antigenico rapido o molecolare o anche autosomministrato (= casalingo). Se l’esito è negativo, si può rientrare a scuola, nei primi casi con il referto e nell’ultimo caso con autocertificazione; se è positivo vedi punto 1 sopra.
    - a. Per fare un esempio pratico, poiché se un alunno viene allontanato da scuola “da stanza covid” è segno che avrà mostrato una sintomatologia di cui al punto 3, in caso di classe in autosorveglianza si potrà rientrare soltanto presentando esito negativo del tampone (o autocertificazione in caso di tampone negativo di tipo “casalingo”). Ovviamente si ribadisce l’invito al personale a valutare attentamente prima di rimandare un alunno a casa: ad esempio una temperatura di 37.6° potrebbe risultare anche un po’ falsata dalle condizioni di misurazione.
  6. In caso di alunni in **quarantena**, “la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati”. Quindi: a) **per la riammissione dopo quarantena non sono ammessi tamponi “casalinghi” e relative autocertificazioni**; b) per rientrare dalla quarantena è sufficiente dare dimostrazione dell’esito negativo di un test effettuato con le modalità e i tempi previsti, per esempio, mostrando il referto di un tampone negativo. Come già scritto in altre circolari, è sufficiente dare questa prova direttamente agli insegnanti senza inviare niente alla casella [referentecovid@pacettiprato.edu.it](mailto:referentecovid@pacettiprato.edu.it), anche al fine di non intasarla di messaggi.
  7. **In caso di positività**, il decreto parla di numero di casi “accertati” e di soggetto “confermato positivo”; quindi non possono essere considerati i casi segnalati per sentito dire o in base a informazioni non documentate. Per documentazione di positività si intende esclusivamente la disposizione di isolamento della ASL oppure, come da ord. 2 della Regione Toscana, il referto di esito di tampone positivo molecolare o antigenico (NON casalingo). Nel caso un alunno risulti positivo al covid si fa come sempre appello al senso di responsabilità e di collaborazione delle famiglie affinché inviino il prima possibile una **segnalazione documentata** alla scuola, in questo caso si mandando **un’email a [referentecovid@pacettiprato.edu.it](mailto:referentecovid@pacettiprato.edu.it)**.
    - a. Come già comunicato in altre circolari, la stessa cosa faranno per **segnalare quarantene** dovute a contatti extrascolastici (ad esempio familiari), mentre per le **richieste di attivazione DDI** contatteranno direttamente gli insegnanti, anche per email (come noto, il formato tipico delle email istituzionali dei docenti della nostra scuola è [nome.cognome@pacettiprato.edu.it](mailto:nome.cognome@pacettiprato.edu.it) )
  8. L’art. 6 del D.L. 5 di ieri 4 febbraio abroga l’art. 4 del D.L.1 del 7 gennaio (= le regole precedenti): “le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo”. In sintesi, **tutte le disposizioni** di eventuali misure da adottare in ambito scolastico, **incluse quelle già adottate in precedenza, seguono da oggi le nuove norme e le nuove tempistiche** introdotte dal D.L. 5. Le classi che hanno in corso provvedimenti saranno avvertite singolarmente.

9. Per le varie casistiche di sospensione dell'attività didattiche nei vari settori si legga l'art. 6 del decreto.

Come detto, quelle sopra sono soltanto "sottolineature" e non intendono affatto sostituirsi alla lettura integrale almeno dell'art. 6 del decreto, che tutta la comunità scolastica è tenuta a conoscere bene. Alcuni altri aspetti legati a misure applicative delle nuove norme si dovrà attendere fino quando verranno fornite indicazioni sulle modalità pratiche di attuazione. Appena saranno disponibili aggiornamenti o approfondimenti essi saranno portati all'attenzione di tutta la comunità scolastica. Per questo, non essendo possibile né opportuno diramare una circolare ogni volta che si verifica una modifica normativa, si invita nuovamente a consultare di frequente la pagina web del sito della scuola appositamente dedicata a questi argomenti:

<https://www.pacettiprato.edu.it/modalita-di-riammissione-a-scuola/>

**Il Dirigente scolastico**

**Prof. Giovanni Quercioli**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93